

TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Lucarelli,

letti gli atti della causa iscritta al n. R.G. 4746/2017

TRA

SNATER – Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisioni (con l'Avv. Marco Petrocelli)

E

1. **ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL** (con gli Avv.ti Prof. Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia)
2. **SLC CGIL – Sindacato Lavoratori della Comunicazione; FISTEL CISL -Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni** (con l'Avv. Riccardo Bolognesi)
3. **UILCOM UIL – Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione** (con l'Avv. Annalisa Ciaffi);
4. **UGL Telecomunicazioni** (con l'Avv. Luca Silvestri)

Considerato in fatto

Con procedimento avviato ex articolo 702 c.p.c., SNATER - sindacato dei lavoratori delle comunicazioni che opera nelle aziende radiotelevisive e delle tele comunicazioni, nelle aziende editrici di quotidiani e periodici e in quelle dello spettacolo e degli enti lirici - premettendo di aver raggiunto la soglia di rappresentatività fissata dall'Accordo Interfederale del 28 giugno 2011 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, chiedeva fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere ammesso alla trattativa per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni e, pertanto, fosse ordinato ad ASSTEL di convocarlo per le trattative per il rinnovo del predetto contratto e, in via subordinata, fosse accertata l'inefficacia del CCNL eventualmente sottoscritto senza la partecipazione dello SNATER e la sua inesigibilità nei riguardi dei lavoratori appartenenti al settore televisivo. Da ultimo, SNATER chiedeva venissero accolte le ulteriori istanze contenute nelle conclusioni del ricorso, da intendersi qui integralmente recepite.

Il Sindacato ricorrente, nel sottolineare che il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (nel secondo paragrafo della Parte Terza), cui aveva aderito, aveva ammesso



alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali dotate di “una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal CNEL”, assumeva di aver addirittura superato la predetta soglia di rappresentatività, registrando come media ponderata tra dato elettorale e dato associativo, la percentuale del 6,19%. Riconosceva che tale conclusione non fosse il risultato della applicazione della procedura di “Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale” descritta nella Parte Prima del richiamato Testo Unico sulla Rappresentanza in quanto - come sottolineato da ASSTEL, in data 5 luglio 2016 - non ancora operativa. Precisava, piuttosto, che per calcolare il dato elettorale (5,49 %) aveva tenuto conto dei risultati conseguiti nelle elezioni del febbraio 2016 per il rinnovo delle RSU di Telecom Italia s.p.a. e per accertare il dato associativo (6,90%) aveva considerato il numero dei suoi iscritti nel settore telefonico (1.916) comunicati dall’INPS, “ragionevolmente supponendo” quale fosse il dato complessivo di sindacalizzazione del settore.

Con l’obiettivo di sostenere che l’autocertificazione sulla percentuale di rappresentatività raggiunta fosse una prova sufficiente per essere ammessi alle trattative per il rinnovo del CCNL come richiesto, SNATER adottava le seguenti argomentazioni difensive:

- Il disinteresse delle parti firmatarie del Testo Unico a far funzionare la procedura di certificazione così come disciplinata;
- L’espresso richiamo all’A.I. del 28.6.2011 che, ai fini della legittimazione a negoziare, fissa per la prima volta la soglia del 5% ma non prevede l’esigenza di certificazione dei dati elettorali. Sarebbe infatti solo il numero delle deleghe a dover essere accertato tramite l’INPS;
- Il tenore elettorale del secondo paragrafo della Parte Terza del TU del 2014 che fa espresso riferimento alla certificazione per il solo dato associativo mentre per quello elettorale fa riferimento ai soli voti ottenuti. Ciò si giustifica – sottolinea SNATER – perché il dato elettorale è pubblico e quindi ricavabile *aliunde*;
- La circostanza che il D.Lgs. 165 del 2001 e una quota di accordi interconfederali sulla rappresentanza prevedano la stessa soglia di rappresentatività senza richiedere alcuna formale certificazione;
- Il rischio che la rilevanza della procedura di certificazione possa sostanzialmente portare, stante la sua inoperatività, alla sostanziale inefficacia del contratto collettivo con violazione dell’art. 1367 c.c.;
- L’esigenza di rendere effettivo l’art. 39 della Costituzione non solo laddove riconosce la libertà sindacale (sancita nel primo comma) ma anche laddove stabilisce il diritto dei sindacati a stipulare contratti collettivi.

Si costituiva in giudizio ASSTEL che, in primo luogo, sottolineava come la questione posta da SNATER – riguardando l’asserita violazione di obblighi nascenti da un accordo tra organizzazioni sindacali – rientrasse nella competenza funzionale delle sezioni civili del Tribunale di Roma. Nel merito, evidenziava l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

I Sindacati SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, costituendosi, hanno eccepito tutti la competenza funzionale del giudice civile ordinario. Nel merito,



rilevavano l'infondatezza del ricorso. UGL Telecomunicazioni inoltre faceva notare come tutte le richieste di SNATER fossero state rivolte nei confronti di ASSTEL e come pertanto il contraddittorio nei confronti delle restanti organizzazioni sindacali fosse stato inutilmente incardinato.

Considerato in diritto

Preme, in primo luogo, sottolineare che ASSTEL, dando seguito alla eccezione pregiudiziale sollevata, ha proposto, con ricorso, regolamento di competenza ai sensi dell'art. 48 c.p.c., conclusosi con l'ordinanza della Corte di Cassazione n.14137/2018 di inammissibilità del ricorso secondo il principio per cui *"la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza"*.

Accertata la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere della presente causa, esaminata la documentazione prodotta e autorizzato il deposito di note, la causa veniva decisa senza espletamento di attività istruttoria.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La pretesa di SNATER ad essere coinvolto nella trattativa per il rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013 stipulato tra le sole associazioni ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM – UIL e UGL Telecomunicazioni non può essere soddisfatta in quanto non ancorata ad alcuna previsione normativa, anche di rango costituzionale, o contrattuale.

Cadono pertanto tutte le argomentazioni difensive, sopra illustrate, utilizzate dal Sindacato ricorrente per sostenere la propria istanza.

Nel negare a SNATER, in questa fattispecie, la partecipazione al tavolo delle trattative non si lede un suo diritto.

La previsione del quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione, nel riconoscere ai sindacati il diritto alla contrattazione non lo fa in modo assoluto ma lo limita solo a quelli che hanno raggiunto una consistenza associativa - chiarita nell'inciso *"rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti"*- ; un concetto, questo, che è stato destinatario di una disciplina in evoluzione.

Pertanto, se è vero che l'A.I del 28 giugno 2011, ai fini del riconoscimento ad un sindacato della legittimazione a negoziare, ha fissato per la prima volta la soglia minima del 5% di rappresentatività senza prevedere una procedura di certificazione dei dati elettorali, non può essere ignorato che la misurazione della rappresentanza sia stata poi regolamentata dal successivo T.U. del 10 gennaio 2014. Ad un attenta lettura, detto accordo ha sancito che sia la fase di rilevazione del dato associativo che quella del dato elettorale, disciplinate nel dettaglio nella Parte Terza, richiedano l'intervento di più soggetti qualificati e non fungibili – il datore di lavoro, l'INPS, i Comitati Elettorali nelle elezioni delle RSU, il Comitato provinciale dei Garanti a cui vengono inviati i verbali delle elezioni delle R.S.U. nei singoli



luoghi di lavoro – cui è attribuito un ben determinato compito e che devono cooperare l'un l'altro per dare attuazione alla procedura di rilevazione della rappresentanza che termina con l'espletamento, da parte del CNEL, della fase di ponderazione dei dati e di certificazione della percentuale di rappresentatività raggiunta dal Sindacato.

A fronte di una decisione collettivamente assunta da tutte le parti firmatarie del T.U. sulla rappresentanza del 2014, che ha pertanto forza contrattuale, non c'è possibilità che alcuno, parte formale dell'accordo o meno, possa singolarmente avviare un processo di modifica unilaterale, evitare una fase della procedura o sostituirla con una sorta di autocertificazione.

Da ultimo, non può non rilevarsi come il sistema dei dati proposto da Snater - come sostitutivo rispetto a quello ben scandito e rigoroso proposto dal T.U sulla rappresentanza – sia comunque privo di sostanziale autorevolezza. Si consideri infatti che nella registrazione dei dati, sia associativo che elettorale, SNATER ha tenuto conto delle rilevazioni effettuate nel solo comparto telefonico laddove la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali è rimessa dal Testo Unico ad un organo terzo e imparziale quale è appunto il CNEL.

Alla luce delle riflessioni fatte il ricorso va rigettato e le determinazioni sulle spese segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna SNATER al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.000,00 oltre IVA e CPA.

Roma, 3 giugno 2019

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli

